



I procedimenti amministrativi delle istanze relative alle Stazioni Radio Base

ne parliamo con il Comune di Firenze

venerdì **20** marzo 2026 > 10⁰⁰ - 11³⁰



Principali novità normative nazionali e regionali

D.Lgs n.259 del 2003 e L.R. n. 49 del 2011

PREMESSA:

- Le **infrastrutture di telecomunicazione mobile** sono opere di pubblica utilità, ex art. 51 Dlgs. 259/2003, e opere di urbanizzazione primaria, ex art. 43 Dlgs. 259/2003);
- La **giurisprudenza** si è allineata con importanti sentenze che esprimono **assoluto favor** per la installazione degli impianti di comunicazione. Emblematica è, al riguardo, la sentenza della **Corte costituzionale n. 331 del 2003**, secondo la quale **è precluso alla legge regionale** un divieto di installazione di impianti entro un limite inderogabile di distanza da siti o strutture di specifica tipologia, potendosi in concreto tradurre nell'impossibilità di realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni e quindi in una limitazione alla localizzazione non consentita dalla legge quadro, in considerazione dell'evidente nesso di strumentalità tra tali impianti e i **diritti costituzionali di comunicazione**. **La Corte concludeva** quindi per un generale principio inderogabilità in melius da parte delle Regioni degli standards posti dallo Stato;
- Il Consiglio di Stato precisa che sicuramente le Regioni e i Comuni possono emanare regolamenti che definiscano criteri per la localizzazione e l'installazione di impianti di comunicazione ai sensi della l. n. 31/2006; ciò, tuttavia, deve avvenire nel rispetto del riparto delle competenze individuato dalla normativa di rango primario, nonché **nel rispetto** del principio della **necessaria capillarità** della localizzazione delle **infrastrutture pubbliche di comunicazione** (Consiglio di Stato, sez. VI, n. n. 5629/2022; id. n. 3891/2017 e Corte Costituzionale, n. 331/2003);
- **ex art. 8 co 6 L.36/2001**, tuttavia, attribuisce ai Comuni potestà regolamentare per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili.





LIVELLO NAZIONALE - *D.Lgs n.259 del 2003*

- **Riduzione da 90 a 60 giorni** dei termini di conclusione del procedimento per il rilascio del titolo per nuovi impianti;
- Utilizzo di un **unico canale telematico** per la presentazione delle istanze e loro successive modifiche e/o integrazioni;
- **Procedure semplificate** per determinate tipologie di impianti;
- Nuova disciplina per **aumenti di potenza** degli impianti, attraverso semplice comunicazione.

LIVELLO REGIONALE - L.R. n. 49 del 2011

La L.R.T. n. 11/2024 che ha modificato il testo della L.R. T. 49/2011, ha introdotto:

- meccanismi di **semplificazione procedurale**, anche in termini di tempistiche;
- **nuove definizioni e nuovi strumenti operativi**, utili a garantire lo sviluppo delle reti di telefonia mobile nel rispetto della equa ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico
- Tutele particolari per **siti sensibili** ex art. 11 della L.R. Toscana n.49 del 2011.

L.R. 49 del 2011 - Art.11 Criteri Localizzativi

1. Nella definizione del programma comunale degli impianti e nel rilascio del titolo abilitativo, il comune osserva i seguenti criteri localizzativi:

- a) gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;
- b) gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica;
- c) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l'installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l'impatto visivo;
- d) è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi;
- e) è vietata l'installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile **su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze**, salvo quando previsto al comma 2.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera e), l'installazione di impianti fissi per telefonia cellulare è **consentita solo** quando risulta la migliore localizzazione in termini di esposizione complessiva della popolazione alle onde elettromagnetiche tra le possibili localizzazioni alternative proposte dai gestori, debitamente motivate, necessarie ad assicurare la funzionalità del servizio.



Nuovo Regolamento per l'installazione ed il controllo degli impianti radioelettrici del Comune di Firenze

IL NUOVO REGOLAMENTO VIENE ADOTTATO PER:

- Necessità di conformarsi a modifiche normative nazionali: il **Codice delle Comunicazioni Elettroniche, D.Lgs. 259/2003**, modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 207/2021 e dal D.Lgs. 48/2024;
- Necessità di conformarsi a modifiche normative regionali: **L.R.T. 49/2011**, modificata, da ultimo, dalla L.R.T. 11/2024 e dalla L.R.T. 25/2024;
- opportunità di **corroborare** altresì la **potestà attribuita al Comune ex art. 8 co 6 L.36/2001**, attraverso disposizioni atte a rendere più efficace la verifica sulla portata degli interventi realizzati dai gestori, in particolare in tema di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici oltre che con riguardo al controllo sull'impatto urbanistico.

Equilibri difficili:

- **approccio pratico**: orientato a valutare caso per caso i singoli progetti, in un equo bilanciamento degli interessi;
- **mediazione fra opposte esigenze**: assecondare, da un lato, la linea del legislatore nazionale (e altresì della giurisprudenza) di favorire lo sviluppo della rete attraverso la realizzazione degli impianti e l'adeguamento di quelli preesistenti, nell'ottica della migliore qualità del servizio; dall'altro, tutelare la salute pubblica, in conformità alle prescrizioni di carattere regionale in tema di siti sensibili (si veda art. 11 LRT 49/2011), e salvaguardare altresì gli aspetti urbanistici e paesaggistici e di decoro urbano, in armonia anche con quanto stautito dal Regolamento Edilizio del Comune di Firenze;
- **confronto** con i gestori.



Nuovo Regolamento per l'installazione ed il controllo degli impianti radioelettrici del Comune di Firenze

Norme di maggiore rilievo

-art. 5 Programma comunale degli impianti

- necessità, anche in questo caso, di documentazione precisa, volta a circoscrivere e giustificare le scelte compiute a monte dai gestori, in particolare, i gestori dovranno produrre:
 - a) *planimetria con l'ubicazione dei **siti attivi** o comunque presenti;*
 - b) *planimetria della localizzazione dei **nuovi impianti** comprensiva dell'areale di ricerca;*
 - c) **relazione tecnica** che descriva il programma di sviluppo e le specifiche necessità che giustificano il tipo di scelta (con indicazione, ove possibile, della tipologia d'impianto e le tecnologie adoperate);
 - d) **tabella in formato .xls o .ods, contenente:** - Codice sito - Nome sito - Stato dell'impianto (presente/attivo o in ricerca)- Coordinate di localizzazione (per le nuove installazioni sarà considerato l'areale di ricerca)



Nuovo Regolamento per l'installazione ed il controllo degli impianti radioelettrici del Comune di Firenze

Norme di maggiore rilievo

Art. 5 Programma comunale degli impianti

1. Il programma comunale degli impianti definisce la localizzazione delle infrastrutture e degli impianti su proposta dei programmi di cui al comma 2 e nel rispetto:

- a) degli obiettivi di cui all'articolo 1;
- b) dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 4
- c) delle esigenze della pianificazione degli impianti e di copertura del servizio sul territorio;
- d) della esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i titolari degli impianti e delle infrastrutture abilitate ai sensi degli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003, presentano, in via telematica, un programma di sviluppo della rete, dal quale emerge la futura collocazione dei nuovi impianti e delle nuove infrastrutture idonee ad ospitare i suddetti impianti.

Ai fini di cui sopra, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) planimetria con l'ubicazione dei **siti attivi** o comunque presenti;
- b) planimetria della localizzazione dei **nuovi impianti** comprensiva dell'areale di ricerca;
- c) **relazione tecnica** che descriva il programma di sviluppo e le specifiche necessità che giustifichino il tipo di scelta (con indicazione, ove possibile, della tipologia d'impianto e le tecnologie adoperate);
- d) **tabella in formato .xls o .ods, contenente:**
 - Codice sito
 - Nome sito
 - Stato dell'impianto (presente/attivo o in ricerca)
 - Coordinate di localizzazione (per le nuove installazioni sarà considerato l'areale di ricerca)

3. Il programma comunale degli impianti ha durata almeno triennale ed è aggiornato, qualora necessario, in relazione alle esigenze dei programmi di sviluppo della rete di cui al comma 2.

4. Il programma Comunale degli Impianti radio trasmissivi per telefonia mobile è composto da una tavola in scala 1: 10.000, denominata "Tavola Generale", nella quale vengono individuate le postazioni delle Stazioni Radio Base esistenti e di possibile sviluppo. La tavola generale è accompagnata da tavole di dettaglio riferite ai singoli gestori in scala 1:10.000, differenziando la simbologia tra impianti esistenti e di futura realizzazione.

5. Il programma e i relativi allegati sono resi disponibili sul sito istituzionale dell'ente, con indicazione della data di aggiornamento, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.



Nuovo Regolamento per l'installazione ed il controllo degli impianti radioelettrici del Comune di Firenze

Norme di maggiore rilievo

-art. 6 Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo per nuovi impianti

- **documentazione dettagliata** da presentare all'Amministrazione comunale;
- utilizzo di un **canale telematico unico**;
- **responsabilizzazione** dei gestori;
- necessità di **etichette informative** ben visibili a fini di controlli e di tutela per eventuali soggetti che accedano all'impianto;
- **maggiore trasparenza e pubblicità delle istanze** (si veda il comma 7 dell'art 6: "*Il Comune dà tempestiva notizia al Quartiere di riferimento della presentazione delle istanze*").



Nuovo Regolamento per l'installazione ed il controllo degli impianti radioelettrici del Comune di Firenze

Norme di maggiore rilievo

Art. 6 - Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo per nuovi impianti

1. Il titolo abilitativo per l'installazione degli impianti e delle infrastrutture ai sensi dell'articolo 44 del Dlgs. 259/2003 è rilasciato dal Comune tramite il SUAP. I procedimenti finalizzati al rilascio del titolo abilitativo tengono conto dei presupposti previsti dalla legge regionale 49/2011 e dal Dlgs. 259/2003, verificando il rispetto del programma comunale degli impianti oltre che la compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico ambientale, ai sensi degli articoli 43 e seguenti del Dlgs. 259/2003.

2. **L'istanza ha valenza di istanza unica**, effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Tutta la documentazione necessaria dovrà pertanto essere prodotta contestualmente e integralmente attraverso **un unico canale, tramite il portale telematico regionale STAR** o altro eventualmente stabilito, **sollevando l'Amministrazione da responsabilità derivanti dall'utilizzo di canali impropri** per la presentazione dell'istanza.

3. L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, **deve essere corredata dalla documentazione atta a dimostrare** il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, così come stabilito dall'art. 44, co.3 Dlgs. 259/2003. Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1.

4. L'istanza dovrà essere corredata da una **specifico dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000**, in cui si attesti se l'impianto proposto **ricada o meno all'interno di uno dei siti sensibili individuati dall'art. 11 della L.R.T. 49/2011**. Qualora l'installazione interessi un sito sensibile, dovrà essere allegata ulteriore documentazione tecnica, finalizzata a dimostrare che la localizzazione proposta rappresenta, tra le alternative possibili presentate dal Gestore, la soluzione che garantisce il minore livello di esposizione complessiva della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto della funzionalità del servizio e delle eventuali linee applicative vigenti.

5. Il gestore si **dovrà inoltre attenere all'art. 12, co. 6** del presente Regolamento, se sussistenti i presupposti contemplati dalla disposizione anzidetta, fornendo il prescritto elaborato grafico idoneo a **verificare l'impatto dell'intervento sul patrimonio culturale e sul paesaggio**.

6. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 44, co.5 Dlgs. 259/2003 secondo cui il richiedente è comunque tenuto a dare notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.

7. Il Comune dà **tempestiva notizia al Quartiere di riferimento** della presentazione delle istanze di cui al comma 2.

8. Tutte le comunicazioni e integrazioni successive alla presentazione dell'istanza (inizio lavori, fine lavori, collaudo, significazione, attivazione e integrazioni volontarie) dovranno pervenire al SUAP tramite il portale telematico regionale STAR o altro eventualmente stabilito. In caso di malfunzionamento del portale, e previa intesa con l'ufficio competente, sarà ammesso l'invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

9. Le istanze si intendono accolte qualora entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

10. Ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 e in conformità alle disposizioni regionali, i gestori degli impianti sono tenuti a provvedere **all'applicazione di un'etichetta informativa** entro novanta giorni dalla comunicazione di fine lavori, indipendentemente dalla tipologia di autorizzazione o titolo abilitativo rilasciato. Entro lo stesso termine il gestore è tenuto a trasmettere al Comune e all'ARPAT adeguata documentazione fotografica comprovante l'avvenuta apposizione dell'etichetta. L'etichetta informativa:

a) è posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico;

b) contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo;

c) è apposta in modalità idonea a non consentirne l'asportazione e l'alterabilità.

11. I lavori di realizzazione dell'impianto devono essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di dodici mesi dal rilascio del titolo abilitativo o dalla formazione del silenzio assenso.

12. L'Amministrazione Comunale, tramite il SUAP, può rilasciare il titolo abilitativo per impianti non

inseriti nel programma comunale soltanto in caso di motivate ragioni di urgenza e indifferibilità rispetto alle esigenze di funzionalità della rete, così come previsto all'art. 10 c. 4 della L.R.T n°49/2011.

13. Per tutto quanto non specificato si rinvia alle previsioni del Dlgs. 259/2003.



Nuovo Regolamento per l'installazione ed il controllo degli impianti radioelettrici del Comune di Firenze

Norme di maggiore rilievo

-Art. 12 – Disposizioni per la progettazione e la realizzazione degli impianti

- **Soluzioni progettuali** che si integrino con il contesto di riferimento, sia esso urbano che extra-urbano;
- Particolari accorgimenti per gli impianti ricadenti nella core-zone e nella buffer-zone:

“Nelle aree soggette alla tutela di cui al D.Lgs 42/2004 nonché nelle zone A, così come definite negli strumenti urbanistici, e altresì nelle Core Zone e nelle Buffer Zone dei due siti Patrimonio Mondiale UNESCO che insistono nel territorio comunale (Centro Storico di Firenze e Giardini e Ville Medicee della Toscana), l'installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare al massimo l'impatto visivo. A tal fine, facendo riferimento ai 18 punti di Belvedere, come definiti nella tavola 3 “Tutele” del Piano Strutturale del comune di Firenze, dovrà essere fornito un elaborato grafico a supporto della soluzione progettuale che dimostri e verifichi l'impatto dell'intervento sul patrimonio culturale e sul paesaggio, considerando gli assi visivi effettivamente interessati dalla realizzazione o modifica del singolo impianto”.



Procedure

1 – Autocertificazione

- Art.45 comma 4-bis

2 – Comunicazione

- Art.44 comma 1-Quinques

- Art.46

- Art.47

3 – SCIA

- Art.44 comma 3

- Art.45

- Art.46

- Art.40 comma 5 DL 77/2021

4 – Autorizzazione

- Art.44 comma 6bis

5 – Autorizzazione con ricorso alla Conferenza dei Servizi

- Art.44 comma 7

- Art.49 comma 3



Impianti con potenza uguale o inferiore a 20 Watt.

	PROCEDIMENTO DA ADOTTARE	CONCLUSIONE PROCEDIMENTO	ESECUZIONE LAVORI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	COMUNICAZIONI SUCCESSIVE DAI GESTORI
1.1	SCIA	30 GIORNI Qualora entro il termine di 30 giorni non vengano richieste integrazioni alla segnalazione e non siano adottati provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell'attività o di rimozione degli effetti pregiudizievoli, la SCIA si intenderà consolidata.	12 MESI	Art. 44 com.3 D.lgs 259/03 Art. 19 L. 241/1990	- Fine Lavori - Comunicazione di attivazione Impianto entro 15 giorni dall'attivazione
1.2	AUTORIZZAZIONE Mediante ricorso alla CDS Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ,	Si adottano le tempistiche della Conferenza dei Servizi Semplificata Accelerata fino al 31/12/2026 Termine perentorio di conclusione del procedimento 60 GIORNI dalla presentazione dell'Istanza Se entro i 7 giorni successivi non viene adottata la determinazione decisoria finale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.	12 Mesi Il termine decorre dal rilascio dell'autorizzazione ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.	Art. 44 com.3/7 D.lgs 259/03	- Significazione solo se non è stata rilasciata l'autorizzazione espressa, silenzio assenso. - Inizio Lavori - Fine Lavori - Comunicazione di attivazione Impianto entro 15 giorni dall'attivazione



Nuove installazioni con potenza superiore a 20W

	PROCEDIMENTO DA ADOTTARE	CONCLUSIONE PROCEDIMENTO	ESECUZIONE LAVORI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	COMUNICAZIONI SUCCESSIVE DAI GESTORI
2.1	AUTORIZZAZIONE	<p>Termine perentorio di conclusione del procedimento 60 GIORNI dalla presentazione dell'Istanza</p> <p>Se entro i 7 giorni successivi non viene adottata la determinazione decisoria finale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.</p>	<p>12 Mesi Il termine decorre dal rilascio dell'autorizzazione ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.</p>	Art. 44 com.6bis D.lgg 259/03	<ul style="list-style-type: none"> - Inizio Lavori - Fine Lavori - Comunicazione di attivazione Impianto entro 15 giorni dall'attivazione
2.2	<p>AUTORIZZAZIONE Mediante ricorso alla CDS Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,</p>	<p>Si adottano le tempistiche della Conferenza dei Servizi Semplificata Accelerata fino al 31/12/2026</p> <p>Termine perentorio di conclusione del procedimento 60 GIORNI dalla presentazione dell'Istanza</p> <p>Se entro i 7 giorni successivi non viene adottata la determinazione decisoria finale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.</p>	<p>12 Mesi Il termine decorre dal rilascio dell'autorizzazione ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.</p>	<p>Art. 44 com.7/8/9/10 D.lgs 259/03</p> <p>Art. 13 com. 1 DL 76/2020</p> <p>Art. 14 e seguenti L. 241/1990</p> <p>Art. 10 com. 4 DL 25/2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Significazione solo se non è stata rilasciata l'autorizzazione espressa, silenzio assenso. - Inizio Lavori - Fine Lavori - Comunicazione di attivazione Impianto entro 15 giorni dall'attivazione



Modifica a impianti esistenti con potenza superiore a 20W

	PROCEDIMENTO DA ADOTTARE	CONCLUSIONE PROCEDIMENTO	ESECUZIONE LAVORI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	COMUNICAZIONI SUCCESSIVE DAI GESTORI
3.1	SCIA	<p>30 GIORNI Qualora entro il termine di 30 giorni non vengano richieste integrazioni alla segnalazione e non siano adottati provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell'attività o di rimozione degli effetti pregiudizievoli, la SCIA si intenderà consolidata.</p> <p>Per sole modifiche radioelettriche 60 GIORNI Qualora entro il termine di 60 giorni non vengano richieste integrazioni alla segnalazione e non siano adottati provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell'attività o di rimozione degli effetti pregiudizievoli, la SCIA si intenderà consolidata.</p>	12 Mesi	<p>Art. 45 D.lgs 259/03 Art. 19 comma 3 L. 241/1990 Art. 19 comma 6bis L. 241/1990</p>	<p>- Fine Lavori - Comunicazione di attivazione Impianto entro 15 giorni dall'attivazione</p>
3.2	<p>AUTORIZZAZIONE Mediante ricorso alla CDS Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,</p>	<p>Si adottano le tempistiche della Conferenza dei Servizi Semplificata Accelerata fino al 31/12/2026</p> <p>Termine perentorio di conclusione del procedimento 60 GIORNI dalla presentazione dell'Istanza</p> <p>Se entro i 7 giorni successivi non viene adottata la determinazione decisoria finale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.</p>	<p>12 Mesi Il termine decorre dal rilascio dell'autorizzazione ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.</p>	<p>Art. 44 com.7/8/9/10 D.lgs 259/03 Art. 13 com. 1 DL 76/2020 Art. 14 e seguenti L. 241/1990 Art. 10 com. 4 DL 25/2025</p>	<p>- Significazione solo se non è stata rilasciata l'autorizzazione espressa, silenzio assenso. - Inizio Lavori - Fine Lavori - Comunicazione di attivazione Impianto entro 15 giorni dall'attivazione</p>



Modifiche minori - Art.46

	PROCEDIMENTO DA ADOTTARE	CONCLUSIONE PROCEDIMENTO	ESECUZIONE LAVORI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	COMUNICAZIONI SUCCESSIVE DAI GESTORI
4.1	COMUNICAZIONE	NON SPECIFICATO Verifica della rispondenza dell'impianto a quanto dichiarato.	12 Mesi	Art. 46 D.lgs 259/03 aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati.	- Fine Lavori - Comunicazione di attivazione Impianto entro 15 giorni dall'attivazione
4.2	AUTOCERTIFICAZIONE FINO AL 31/12/2026			Art. 40 comma 5 D L. 77/2021 Fino al 31/12/2026 gli interventi sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale, corredata da un'autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti e non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , purché non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati.	- Fine Lavori - Comunicazione di attivazione Impianto entro 15 giorni dall'attivazione
	DAL 01/01/2027 AUTORIZZAZIONE Mediante ricorso alla CDS Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ,	Dal 01/01/2027 si adottano le tempistiche della Conferenza dei Servizi Semplificata. Termine perentorio di conclusione del procedimento 60 GIORNI dalla presentazione dell'Istanza Se entro i 7 giorni successivi non viene adottata la determinazione decisoria finale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.	12 Mesi Il termine decorre dal rilascio dell'autorizzazione e ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.	Art. 46 D.lgs 259/03 aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati	- Significazione solo se non è stata rilasciata l'autorizzazione espressa, silenzio assenso. - Inizio Lavori - Fine Lavori - Comunicazione di attivazione Impianto entro 15 giorni dall'attivazione



Innalzamento limite emissivo

	PROCEDIMENTO DA ADOTTARE	CONCLUSIONE PROCEDIMENTO	ESECUZIONE LAVORI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	COMUNICAZIONI SUCCESSIVE DAI GESTORI
5	<p>Se comporta la realizzazione di nuove installazioni o modifiche degli impianti.</p> <p>Si applicano le procedura prevista per le nuove installazioni o per le modifiche di impianti esistenti, adottando, in relazione al caso specifico, le procedure 2.1, 2.2, 3.1 o 3.2.</p>			<p>Art. 44 comma 1-Ter D.lgs 259/03 Art. 44 comma 1-Quarter D.lgs 259/03</p>	
6	<p>COMUNICAZIONE</p> <p>Se non comporta la realizzazione di nuove installazioni o modifiche degli impianti.</p>	Non previsto	Non specificato	Art. 44 comma 1-Quinques D.lgs 259/03	



Impianti temporanei

Gli impianti temporanei di telefonia mobile **fino a 120 giorni** rientrano tra gli interventi **non soggetti ad autorizzazione paesaggistica**.

	PROCEDIMENTO DA ADOTTARE	CONCLUSIONE PROCEDIMENTO	ESECUZIONE LAVORI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	COMUNICAZIONI SUCCESSIVE DAI GESTORI
7	<p>Impianto Temporaneo fino a 7 giorni</p> <p>COMUNICAZIONE</p>	NON SPECIFICATO	Contestuale alla presentazione della comunicazione	Art. 47 comma 2 D.lgs 259/03	- Comunicazione di avvenuta rimozione dell'impianto
8	<p>Impianto Temporaneo da 8 giorni fino a 120 giorni</p> <p>COMUNICAZIONE con richiesta di attivazione</p>	<p>30 Giorni</p> <p>L'impianto può essere attivato qualora, entro 30 giorni dalla presentazione, ARPAT non esprima parere negativo.</p>	NON specificato	Art. 47 comma 1 D.lgs 259/03	- Comunicazione di avvenuta rimozione dell'impianto
9	<p>Impianto Temporaneo con permanenza oltre i 120 giorni.</p>	Viene considerato come una Nuova Installazione e si adottano le procedure 2.1 o 2.2 a seconda del caso.			



Impianti con potenza uguale o inferiore a 5 e 10 Watt.

	PROCEDIMENTO DA ADOTTARE	CONCLUSIONE PROCEDIMENTO	ESECUZIONE LAVORI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	COMUNICAZIONI SUCCESSIVE DAI GESTORI
10	<p>Impianto inferiore o uguale a 5 Watt</p> <p>NESSUNA COMUNICAZIONE</p>			Art. 45 com. 4-Ter D.lgs 259/03	
11	<p>Impianto inferiore o uguale a 10 Watt</p> <p>AUTOCERTIFICAZIONE</p>		NON specificato	Art. 47 com. 4-bis D.lgs 259/03	



Conferenza dei Servizi Semplificata Accelerata fino al 31/12/2026

Termini indizione CDS

**Entro
5 Giorni lavorativi**

Come disposto dal comma 7 dell'art.44 D.Lgs 259/2003

7. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione, **il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza**, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti

Termini della CDS Fino al 31/12/2026 - Per gli effetti dell'art. 13 del D.L. 76 del 2020 prorogato fino al 31/12/2026 dal'art.10 comma 4 del D.L. n.25 del 14/03/2025

Richiesta Integrazioni

Dimezzamento dei termini ai sensi del comma 9 art.44 della 259/2003

15 Giorni

8 Giorni

Rilascio Determinazioni

Per tutte le amministrazioni

30 giorni

15 Giorni

Per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale

45 giorni

23 giorni

Termine perentorio del procedimento - Come disposto dal comma 10 dell'art.44 D.Lgs 259/2003

60 giorni

dalla presentazione dell'istanza

Entro i successivi **7 giorni**

Deve essere emessa l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.

Conferenza dei Servizi Semplificata dal 01/01/2027

Termini indizione CDS

**Entro
5 Giorni lavorativi**

Come disposto dal comma 7 dell'art.44 D.Lgs 259/2003

7. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione, **il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza**, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti

Termini della CDS dal 01/01/2027 – ai sensi dell'art. 14-Bis della L. 241 del 1990

Richiesta Integrazioni

Dimezzamento dei termini ai sensi del comma 9 art.44 della 259/2003

15 Giorni

8 Giorni

Rilascio Determinazioni

Termine perentorio

30 giorni

15 Giorni

Se presenti amministrazioni preposte
alla tutela ambientale

60 giorni

30 giorni

Termine perentorio del procedimento - Come disposto dal comma 10 dell'art.44 D.Lgs 259/2003

60 giorni

dalla presentazione dell'istanza

Entro i successivi 7 giorni

Deve essere emessa l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.

Presentazione e promozione dell'Istanza

Art.44 comma 5 del D.Lgs n.259/2003

Portale WEB - <https://ambiente.comune.fi.it/riscossioneonline/pagina/sostenibilita-ambientale/stazioni-radio-base-srb>


Parchi
Giardini e aree verdi
Animali
Sostenibilità ambientale
Città circolare
Piano del Verde
Distretto Economia civile



[Home](#) > [Sostenibilità ambientale](#) > [Stazioni Radio Base \(SRB\)](#)

Stazioni Radio Base (SRB)

Indicazioni per cittadini e operatori

Le **Stazioni Radio Base (SRB)**, comunemente denominate antenne, sono gli impianti che consentono il funzionamento dei servizi di telefonia mobile.

Il **Comune di Firenze** svolge attività di pianificazione, autorizzazione e controllo delle infrastrutture di comunicazione elettronica presenti sul territorio comunale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

L'obiettivo è garantire una corretta localizzazione degli impianti, assicurando la tutela della salute pubblica, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della città.

Norme di riferimento ▼

Avvisi di presentazione Nuove Istanze ▼

Procedimenti di Installazione e Modifica degli impianti ▼

Monitoraggio e controllo ▼

Esposti ▼

Menu sezione

Sostenibilità ambientale

[Ufficio Sostenibilità \(ex Sportello EcoEquo\)](#)

[Patto dei Sindaci](#)

[Qualità dell'aria](#)

[Piano acustico](#)

Stazioni Radio Base (SRB)

[Buone Pratiche di risparmio energetico](#)

[Buone pratiche di risparmio idrico](#)

[LIFE ESCAPOS](#)

[LIFE OPTIMUS](#)

[Valutazione di impatto ambientale \(V.I.A\)](#)

LINK UTILI

[Portale STAR – Regione Toscana](#)

[Portale ARPAT](#)



Presentazione e promozione dell'Istanza

Art.44 comma 5 del D.Lgs n.259/2003

AVVISO PRESENTAZIONE NUOVA ISTANZA PER STAZIONE RADIO BASE

OGGETTO: Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art.44 del D.Lgs. 259/03 e s.m.i. per nuova infrastruttura di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (ex art.87)

Codice pratica telematica: 08936640963-27022026-1936

Rif. Pratica SUAP: 2353/2026/SUAP;

Posizione Archivio: TEA3037

Codice Impianto: I794FI

Nome Impianto: FI-INDIPENDENZA

Ubicazione: Piazza Indipendenza n.11

IL FUNZIONARIO

Vista l'istanza numero 2353/2026/SUAP del 27/02/2026 prot. 91151 presentata da ILIAD ITALIA S.P.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del D.Lgs 259/03 e ss.mm.ii. (ex art.87 codice 2003) finalizzata all'autorizzazione per realizzazione di apparato radioelettrico e struttura di supporto;

Visto l'art. 44 comma 5 del D.Lgs n.259/03 e s.m.i.;

RENDE NOTO CHE:

in data 27/02/2026 (prot. n. 91151) è stata presentata dalla ditta "INWIT S.p.A." (codice impianto I794FI – FI INDIPENDENZA) istanza unica ai sensi dell'art.43, art. 44, art. 49 del D.Lgs. 259/03 e ss.mm.ii. per la realizzazione di una nuova infrastruttura per la telefonia mobile cellulare;

l'intervento insiste su un'immobile privato sito in piazza indipendenza n.11, individuato al N.C.E.U. al foglio 158 particella 102 (vedi planimetria allegata) coordinate latitudine 43.785455 N; coordinate longitudine 11.261264 E – altezza s.l.m. _____m;

in data 06/03/2026 con prot. n.101781 è stata richiesta la **pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Firenze dal 09/03/2026 per i successivi 15 gg.**

Il presente avviso è effettuato, ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, al fine di garantire la partecipazione al procedimento degli eventuali interessati.

Chiunque sia portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi organizzati in associazioni o comitati che possano subire un pregiudizio dal provvedimento finale, può intervenire nel procedimento mediante la presentazione di **memorie e osservazioni**, anche corredate da documenti, **entro i termini del procedimento di autorizzazione (60 giorni dalla presentazione dell'istanza).**


Le **memorie e osservazioni** possono essere trasmesse a:

PEC: direz.ambiente@pec.comune.fi.it

Email: direz.ambiente@comune.fi.it

Unitamente all'istanza deve essere allegata copia di un **documento di identità valido** del sottoscrittore.

Estratto mappa catastale



Ortofoto

